



ISCRIZIONE DEI CITTADINI NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI IL SINDACO

Vista la Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive integrazioni e modifiche;

invita

tutti coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti, a chiedere, non più tardi del 31 luglio c.a., di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte d'assise o di Corte d'assise di appello.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d'assise;
- e) titolo finale di studi di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'assise di appello.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Le domande, indirizzate al Sindaco, dovranno essere presentate o spedite all'ufficio elettorale in palazzo Broletto.